



COMUNE DI CUNEO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI E PERSONALE

N. Proposta 122 del 03/02/2015

OGGETTO: RICORSO AL TAR PIEMONTE AVVERSO PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE INERENTI MINORI TRASFERIMENTI ERARIALI - AFFIDAMENTO INCARICO -

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Il comma 730 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, intervenendo a modificare il testo dell'articolo 1, commi 380 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto:

- l'istituzione di un Fondo di solidarietà comunale, in parte alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;
- che l'ammontare di tale quota sia definito con D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;
- che il medesimo D.P.C.M. stabilisca i criteri di formazione e di riparto del fondo, tenendo in conto una serie di criteri, tra i quali la «dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale»; «la soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI»; «l'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia».

A seguito di ulteriore riforma, apportata con decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, è stato inoltre previsto che il 10% dell'importo attribuito a titolo di fondo di solidarietà comunale è accantonato per essere redistribuito, con i suddetto D.P.C.M., tra i comuni sulla base delle capacità fiscali nonché dei fabbisogni standard approvati da apposita commissione tecnica paritetica.

Nella seduta del 19 giugno 2014 la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha sancito l'accordo per la formazione e il riparto del fondo di solidarietà comunale. A seguito di tale

accordo e in attesa dell'emanazione del D.P.C.M., il Ministero ha emesso a disposizione dei Comuni i relativi dati.

Riferisce il competente settore Ragioneria e tributi che la metodologia di calcolo adottata:

- risulta difficilmente intellegibile, stante l'oscurità di numerosi passaggi di calcolo;
- pur dovendo, teoricamente, garantire una quantomeno tendenziale invarianza di risorse, determina forti tagli a danno di alcuni comuni, ad apparente vantaggio di altri;
- da una parte, sovrastima il gettito TASI (parzialmente sostitutivo dell'IMU) e, dall'altra, aumenta (dal 30 al 38% circa) la percentuale di gettito da trasferire al fondo di solidarietà comunale;
- assume, quale dato di partenza, un gettito IMU 2013 stimato ad aliquota base che non corrisponde affatto al dato reale, ma è frutto di un calcolo aleatoriamente effettuato dall'amministrazione centrale.

L'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. d), del citato decreto legge n. 16/2014, prevede inoltre che *«per l'anno 2014 è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI».*

Sono stati recentemente condivisi dal Ministero la nota metodologica e i dati relativi alle attribuzioni per ciascun comune, sia pur nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, riferisce ancora il competente settore Ragioneria e tributi che:

- anche in questo caso, la nota metodologica risulta di difficile intelleggibilità;
- i criteri di riparto adottati conducono all'irragionevole esito di premiare con trasferimenti aggiuntivi quei comuni che, nel tempo, hanno già alzato al massimo la leva fiscale, danneggiando invece quelli che, virtuosamente, hanno mantenuto le aliquote al di sotto della soglia massima;
- detti criteri considerano sostanzialmente solo i gettiti standard, senza soffermarsi sul dato effettivo.

Il combinato disposto di questi provvedimenti, peraltro, determina un impoverimento delle casse comunali non solo notevole, ma anche sproporzionalmente alto rispetto a quello subito da altri comuni.

Sulla scorta di quanto sopra, si ritiene che vi siano elementi per impugnare innanzi al Tribunale amministrativo competente entrambi i provvedimenti richiamati, relativi all'approvazione del riparto delle risorse, nonché gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.

La posizione del Comune di Cuneo risulta peraltro analoga a quella di altri Comuni di questa provincia, che lamentano la lesione dei medesimi interessi e che hanno dichiarato la loro intenzione di presentare un ricorso congiunto o di analogo tenore. L'azione giudiziaria si inserisce dunque in un più ampio disegno di reazione a una azione amministrativa centrale che si assume illegittima.

La Giunta Comunale, pertanto, con deliberazione n. 177 del 20 agosto 2014 ha autorizzato il Sindaco a proporre ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale competente.

In considerazione dell'assenza di idonee professionalità interne abilitate al patrocinio legale, occorre individuare un professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente.

Per la natura della materia del contendere, la tipologia delle argomentazioni che sottendono la vertenza e la classificazione degli atti che costituiscono il presupposto per il provvedimento emesso, si ritiene opportuno individuare gli avvocati Paola Alessandria, con Studio in Torino — Piazza Statuto n. 24 — e Gianluca Contaldi, con Studio in Roma — Via Palestrina n. 63 - che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico per un compenso presunto di € 6.359,60 comprensivo di spese generali, Iva e contributo C.P.A. nella misura di legge e degli eventuali esposti.

Dato atto che l'incarico in argomento viene affidato esclusivamente per la procedura *de qua* e non costituisce consulenza generica né attività continuativa o modalità organizzativa di servizio e che la spesa per onorari ed esposti risulta di modesta entità;

richiamato l'articolo 8 — Parte Speciale IX «Determinazione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione» — del vigente «Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi», che sottrae l'incarico professionale di cui sopra dall'ambito di operatività dell'articolo 7 — comma 6 — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

evidenziato che l'incarico di cui trattasi viene conferito ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e che, pertanto, non è sottoposto ai limiti di cui all'art. 1 — comma 173 — della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è stato differito al 31 marzo 2014;

visto il vigente «Regolamento di contabilità»;

visto il combinato disposto dell'articolo 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

dato atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali;

constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I — «Assetto organizzativo»

DETERMINA

1. di affidare all'avvocato Paola Alessandria con Studio in Torino — Piazza Statuto n. 24 (C.F. LSS PLA 74D67 A124L - P.I. 08064990016) e all'avvocato Gianluca Contaldi, con sede in Roma — Via Palestrina n. 63 (C.F. CNT GLC 67L19 H501I - P.I. 10129840582), muniti di procura speciale, l'incarico di difesa legale dell'ente, nel ricorso proposto avanti il Tribunale

amministrativo competente avverso i provvedimenti dell'Amministrazione Centrale inerenti minori trasferimenti erariali;

2. di impegnare – a titolo di onorari ed esposti – la spesa, al momento presunta, di € 6.359,60 – comprensiva delle spese generali, del contributo C.P.A. e dell'Iva nella misura di legge e degli eventuali esposti, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Contratti», del bilancio di previsione 2015, ora in fase di predisposizione [Centro di Costo 01803 — SIOPE 1331];
3. di dare atto che la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
4. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con determinazioni del Dirigente del Settore Contratti e Personale, nei limiti degli importi impegnati;
5. di dare notizia della stipula del contratto in argomento mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet del Comune di Cuneo [www.comune.cuneo.gov.it];
6. di dare atto che responsabile del procedimento inerente o conseguente questo provvedimento è il sottoscritto dirigente del settore Contratti e personale;
7. di inviare copia della presente determinazione al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi»

Il dirigente
Rinaldi Giorgio



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE SU DETERMINA

N. proposta 122 del 2015

N. 117 del 04-02-2015 del Registro Generale

**OGGETTO: RICORSO AL TAR PIEMONTE AVVERSO PROVVEDIMENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE INERENTI MINORI
TRASFERIMENTI ERARIALI - AFFIDAMENTO INCARICO -**

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Effettuata la registrazione contabile

Anno: 2015, Capitolo: 00330030, Impegno: 20150000923/0, Importo: 6.359,60

Cuneo, 05-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Carlo Tirelli)